



Regolamento per il funzionamento del Collegio di disciplina e per l'istruzione del procedimento disciplinare nei confronti dei professori e dei ricercatori universitari

Emanato con D.R. n. 334 del 08.04.2024

Articolo 1 Oggetto

Il presente Regolamento stabilisce le modalità di funzionamento del Collegio di disciplina e di istruzione del procedimento disciplinare a carico dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato e determinato.

Articolo 2 Funzioni e composizione del Collegio di disciplina

1. Ai sensi dell'art. 10 della Legge 240/2010, dell'art.17 dello Statuto è istituito il Collegio di disciplina con il compito di svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari a carico dei professori e ricercatori universitari tempo indeterminato e determinato, e di esprimere in merito parere vincolante con riguardo ai fatti che possono dar luogo all'irrogazione delle sanzioni più gravi della censura.
2. Il Collegio di disciplina è composto da tre professori ordinari, tre professori associati e tre ricercatori, nominati dal Rettore, previa designazione del Senato Accademico, tra professori e ricercatori di ruolo dell'Ateneo in regime di tempo pieno. Nel decreto rettorale di istituzione del Collegio sono indicati anche tre membri supplenti, uno per ogni categoria, i quali subentrano nelle ipotesi di impedimento, astensione e/ o riconsuazione di un componente effettivo.
3. I componenti del Collegio non possono far parte del Senato Accademico, del Consiglio di amministrazione, del Nucleo di valutazione e della Commissione di garanzia, essere Direttori di Dipartimento o Presidenti di Scuole interdipartimentali. Durano in carica sei anni e non possono essere riconfermati. La partecipazione al Collegio non dà luogo a corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborso spese. Il componente del Collegio che non partecipa a tre sedute consecutive viene dichiarato decaduto. Il Presidente è scelto dal Collegio nella sua integrale composizione, nell'apposita apposita riunione di primo insediamento di cui al successivo articolo 3, comma uno, tra i professori di prima fascia in esso presenti. Spetta al Presidente, convocare il Collegio e organizzarne i lavori.
4. Il Collegio opera in applicazione del principio del giudizio tra pari con la presenza di componenti di qualifica almeno pari a quella del soggetto sottoposto al provvedimento e si articola in tre sezioni:
 - la prima sezione è composta da professori di I fascia e opera solo nei confronti dei professori di I fascia,



- la seconda è composta da professori di II fascia e opera solo nei confronti dei professori di II fascia,
- la terza sezione è composta da ricercatori e opera solo nei confronti dei ricercatori;

tutte le sezioni sono presiedute dal Presidente scelto tra i professori di prima fascia nella prima adunanza del collegio come disposto dal precedente comma.

5. Qualora il procedimento disciplinare riguardi professori di fascia diversa o professori e ricercatori il parere è assunto dalla sezione corrispondente alla fascia più elevata.
6. Ciascun componente ha l'obbligo di astenersi e viene sostituito dal relativo membro supplente nei seguenti casi:
 - a) presenza di legami di parentela, affinità fino al quarto grado, coniugio o convivenza con il professore o ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare;
 - b) stabili rapporti di collaborazione scientifica o professionale con il professore o ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare;
 - c) grave e notoria inimicizia o conflitto personale con il professore o ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare;
7. È in facoltà del docente sottoposto a procedimento disciplinare proporre istanza di ricusazione di uno dei componenti della sezione del Collegio per le ragioni di cui al comma 6, entro due giorni dal ricevimento della contestazione degli addebiti.
8. Sull'istanza di ricusazione decide il Presidente del Collegio entro i successivi tre giorni. Sulle istanze che riguardano il Presidente decide il Collegio, in assenza del Presidente. Sull'istanza di ricusazione di due o più membri si pronuncia il senato accademico.
9. La partecipazione al Collegio è un dovere d'ufficio.

Articolo 3 **Modalità di convocazione e di svolgimento delle riunioni**

1. La prima convocazione del Collegio, dopo la designazione dei membri, viene fatta dal Rettore o da un suo delegato.
2. Nella prima seduta viene scelto il Presidente tra i professori di prima fascia il quale rappresenta l'organo, convoca il Collegio ed organizza i lavori. Assume altresì, la funzione di Presidente vicario il Decano del Collegio, il quale interviene nei casi di indisponibilità, incompatibilità o conflitto di interessi regolati da questo Regolamento.
3. Tutti i membri del Collegio sono tenuti al segreto d'ufficio.



4. Per la validità delle riunioni di ciascuna Sezione del Collegio è richiesta la presenza di tutti i membri effettivi ed in caso di astensione, impedimento o incompatibilità di uno di essi, di quella del membro supplente.
5. Il Collegio svolge la propria attività con il supporto del competente ufficio dell'amministrazione centrale.
6. Le riunioni delle Sezioni del Collegio non sono pubbliche.
7. Delle riunioni del Collegio si stende apposito verbale; le funzioni di Segretario verbalizzante sono assunte dal componente più giovane nel ruolo della relativa Sezione.
8. I verbali, letti ed approvati da tutti i componenti della Sezione devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e sono conservati, al termine del procedimento, a cura dell'ufficio di supporto del Collegio.

Articolo 4 Funzionamento del Collegio di disciplina

1. Il Collegio opera per sezione competente, nel rispetto del contraddittorio e con la garanzia del diritto di difesa. Per i procedimenti relativi a professori ordinari, con la presenza dei soli professori ordinari facenti parte del Collegio; per i procedimenti relativi a professori associati, con la presenza del Presidente, e di tre professori associati; per i procedimenti relativi a ricercatori, con la presenza del Presidente e di tre ricercatori facenti parte del Collegio.
2. Le delibere del Collegio sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti e, in caso di parità di voti, prevale la sanzione più favorevole al docente sottoposto a procedimento disciplinare.
3. Le riunioni del Collegio si svolgono secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia, anche per via telematica che consenta comunque il collegamento contemporaneo dei partecipanti.
4. Il Collegio prosegue la propria attività fino alla trasmissione degli atti al Consiglio di Amministrazione con la stessa composizione della prima seduta, fatta salva l'ipotesi di sopraggiunto impedimento o assenza di uno dei componenti effettivi. In tal caso, quando, a giudizio del Presidente del Collegio, l'impedimento o l'assenza sono incompatibili con i termini di definizione dell'istruttoria, al componente effettivo subentra il relativo membro supplente ed il Collegio prosegue nella nuova composizione fino alla conclusione dei lavori. In caso di astensione del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal suo Vicario.



Articolo 5

Le fasi del procedimento disciplinare: avvio dell'azione, istruttoria, audizione, difesa e contraddittorio

1. L'iniziativa dell'azione disciplinare nei confronti dei professori e ricercatori spetta al Rettore, d'ufficio o su segnalazione da parte di soggetti interni o esterni all'Università. Qualora il procedimento disciplinare riguardi il Rettore, l'iniziativa dell'azione disciplinare e le altre funzioni connesse competono al decano di Ateneo.
2. Il Rettore, venuto a conoscenza di fatti che configurino illeciti disciplinari, per i quali sia prevista l'irrogazione della sanzione della censura, avvia tempestivamente la fase istruttoria, eventualmente avvalendosi di propri delegati, e provvede alla contestazione dell'illecito disciplinare entro dieci giorni, mediante lettera raccomandata A/R, a mano o a mezzo pec all'interessato, e fissa un termine perentorio non superiore a otto giorni e non inferiore a due giorni, rispetto alla contestazione ricevuta dal docente, per la presentazione da parte dell'interessato di proprie giustificazioni, nonché per la sua audizione. Al docente, soggetto a procedimento disciplinare, è riconosciuto il diritto di farsi assistere da un difensore di fiducia anche nel giorno stabilito per l'audizione.
3. Il Rettore, al termine della fase istruttoria, dopo aver udito il docente sottoposto all'azione disciplinare e l'eventuale denunciante, entro trenta giorni dalla conoscenza dei fatti, procede all'irrogazione della sanzione oppure decreta l'archiviazione del procedimento.
4. Per i fatti che possono dar luogo all'irrogazione di sanzioni più gravi della censura, il Rettore eventualmente avvalendosi di propri delegati, avvia tempestivamente la fase istruttoria, e provvede alla contestazione dell'illecito disciplinare entro dieci giorni, mediante lettera raccomandata A/R, a mano o a mezzo pec all'interessato, e fissa un termine perentorio non superiore a otto giorni e non inferiore a due giorni, rispetto alla contestazione ricevuta dal docente, per la presentazione da parte dell'interessato di proprie giustificazioni, nonché per la sua audizione. Al docente, soggetto a procedimento disciplinare, è riconosciuto il diritto di farsi assistere da un difensore di fiducia anche nel giorno stabilito per l'audizione.
5. All'audizione provvede il Rettore o un suo delegato o entrambi.
6. Il Rettore, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti e dopo aver eventualmente udito il docente sottoposto al procedimento, trasmette gli atti al Collegio, formulando una motivata proposta. La contestazione di addebito si perfeziona per l'amministrazione con il ricevimento di avvenuta consegna della posta elettronica certificata o con la consegna all'ufficio postale della relativa raccomandata o con la consegna all'interessato della raccomandata a mano.
7. Il Collegio, ricevuta la proposta motivata del Rettore si riunisce e uditi il Rettore o un suo delegato, il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di



fiducia, nonché l'eventuale denunciante, entro 30 giorni dal ricevimento degli atti, esprime parere, adeguatamente motivato, sulla proposta avanzata dal Rettore, sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare, sia sul tipo di sanzione da irrogare.

8. Il Collegio può decidere di acquisire ulteriori elementi istruttori e stabilire un supplemento di istruttoria; il Rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio.
9. Il termine di trenta giorni può essere prorogato per non più di due volte e per un periodo ciascuno non superiore a 60 giorni in relazione nei casi in cui il Collegio disponga un supplemento di istruttoria o ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori.
10. Ove il Collegio ravvisi nei fatti oggetto di contestazione anche la violazione delle disposizioni del codice etico, la segnala al Rettore per l'avvio della procedura ai sensi all'art. 10 comma 3 lett. K) dello statuto
11. Una volta formulato il parere da parte del Collegio, questo è tempestivamente trasmesso al Consiglio di Amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Qualora il Collegio, a completamento dell'istruttoria, ritenga applicabile la sanzione della censura rimette gli atti al Rettore per l'adozione del relativo provvedimento. Al docente sottoposto a procedimento disciplinare o, su sua espressa delega, al difensore è consentito l'accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti il procedimento stesso. Tutti i membri del Collegio sono tenuti al segreto d'ufficio.

Articolo 6

Conclusioni del procedimento e provvedimenti dell'Amministrazione

1. Entro 30 giorni dalla ricezione del parere, il Consiglio di Amministrazione, con delibera adottata a maggioranza dei suoi componenti e senza la rappresentanza degli studenti, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio.
2. Il provvedimento è notificato alla parte soggetta al procedimento disciplinare, e della sua adozione viene data comunicazione alle parti interessate.
3. Il procedimento si estingue ove il Consiglio di Amministrazione non adotti la decisione di cui sopra nel termine di 180 giorni dalla data di trasmissione degli atti al consiglio di Amministrazione stesso.
4. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del Collegio ovvero del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione degli organi stessi, che ne impediscono il regolare funzionamento.
5. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, il procedimento davanti al Collegio rimane regolato dalla normativa vigente.



Articolo 7 **Responsabilità disciplinare e sanzioni**

1. Le condotte configuranti illeciti disciplinari e le relative sanzioni sono indicate negli artt. 87, 88 e 89 del R.D. n.1592/1933 e sono le seguenti:
 - a) mancanza ai doveri d'ufficio o irregolare condotta, che non costituisca grave insubordinazione e che non sia tale da ledere la dignità e l'onore del professore. Per tale illecito la sanzione corrispondente è la censura;
 - b) grave insubordinazione;
 - c) abituale mancanza ai doveri di ufficio;
 - d) abituale irregolarità di condotta;
 - e) atti in genere, che comunque ledano la dignità o l'onore del professore.
2. Gli illeciti disciplinari di cui alle lettere b), c), d) ed e) prevedono, a seconda dei casi e delle circostanze, ai sensi dell'art.87 R.D. n.1592/1933 le seguenti sanzioni:
 - la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino ad un anno;
 - la revocazione;
 - la destituzione senza perdita del diritto a pensione o ad assegni.
3. Le sanzioni sono graduate in base a criteri di adeguatezza e proporzionalità rispetto alla rilevanza delle violazioni, tenendo conto della eventuale reiterazione di comportamenti in contrasto con i doveri istituzionali, comunque accertata in uno o più procedimenti disciplinari.
4. Le sanzioni sono graduate, altresì, in relazione:
 - al grado di disservizio o di lesione della dignità e della credibilità della funzione docente; - all'eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti;
 - alle responsabilità derivanti dalla funzione esercitata.
5. La censura è una dichiarazione di biasimo per mancanze ai doveri d'ufficio o per irregolare condotta, che non costituiscano grave insubordinazione e che non siano tali da ledere la dignità e l'onore del professore.
6. Sono sanzionabili con la censura i casi più lievi di mancanza ai doveri di ufficio, in particolare quelli connessi alla funzione docente e previsti a norma di legge e di regolamento o di condotta irregolare che non costituiscano grave insubordinazione e che non siano tali da ledere la dignità e l'onore del professore.
7. Le sanzioni inflitte devono essere adeguate e proporzionate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione dei comportamenti nonché delle specifiche circostanze che hanno concorso a determinare l'infrazione.



8. Qualora il procedimento disciplinare si concluda con l'irrogazione di una sanzione da parte del cda, il Rettore provvede con proprio decreto a dare immediata esecuzione alla relativa delibera. Qualora la sanzione consista nella sospensione dall'ufficio, il relativo periodo non è computabile ai fini dell'anzianità di servizio. L'irrogazione della sanzione non solleva il docente da eventuali responsabilità di altro genere nelle quali sia incorso.

Articolo 8 **Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare**

1. Il Rettore può sospendere cautelatamente dall'ufficio e dallo stipendio il docente sottoposto a procedimento disciplinare, anche su richiesta del Collegio, in qualunque momento del procedimento, in relazione alla gravità dei fatti contestati ed alla esigenza di tutelare la credibilità e l'immagine pubblica del professore e dell'istituzione universitaria.

Articolo 9 **Rapporti tra procedimento penale e disciplinare**

1. Il procedimento disciplinare è sospeso a seguito della notizia dell'avvio del procedimento penale a carico del soggetto sottoposto ad azione disciplinare per i medesimi fatti oggetto del procedimento disciplinare e deve essere ripreso entro i termini di legge da quando l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva. Gli effetti del giudicato penale nel giudizio disciplinare sono disciplinati dall'art. 653 c.p.p.

Art. 10 **Norma finale**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla pagina web dell'Ateneo.